

LA COSTITUZIONE

- DE SARNO FELICIA
- D'AVINO ANASTASIA
- STEFANILE SARA
- MOZZILLO IVANA
- GIAGNUOLO GIOVANNA
- SASSO FABIANA
- NAPOLITANO MARICA
- TEOLI FEDERICA



COM'E' NATA LA COSTITUZIONE?

Con la fine della Seconda Guerra Mondiale si aprì una **nuova fase** per l'Italia, rappresentata dalla fine della monarchia e dalla nascita di un nuovo ordinamento giuridico-politico. Gli Italiani così decisero con un **referendum istituzionale** (tenutosi il 2 giugno 1946) se tenere la **Monarchia** o se invocare un nuovo ordinamento costituzionale. Dopo la votazione, vinse la **Repubblica**, e gli appartenenti alla Casa Reale furono **esiliati** per il cattivo comportamento politico avuto durante il fascismo. Sempre in questo periodo si creò **l'Assemblea Costituente** (composta da 556 membri) che avrebbe dovuto redigere una nuova **Carta Costituzionale**. Nel 1947, il testo della Costituzione venne portato all'Assemblea e fu molto votato, per poi entrare in vigore il **1 gennaio del 1948**.



LA DEMOCRAZIA DEL CONSENSO
CONSENSO DEL FIDUCIA
LA LAVORATA
IL RINNOVAMENTO PER TUTTI

la la Repubblica italiana

irà sabato dopo la consegna dei poteri a De Gasperi, Capo pro
Volontà di cooperazione di tutti i partiti per la distensione e

I RISULTATI DEL "REFERENDUM,"

REPUBBLICA 12.182.855

MONARCHIA 10.362.709

ROMA 8 (Oggetti).
Il servizio elettorale del Ministero degli Interni ha di-
stribuito la lista dei prefetti, circa 1.000, dell'ordinamento
istituzionale, della che si riferiscono alle circoscrizioni di 10.115
sezioni su un totale di 10.115.

Da una risulta che la Repubblica ha avuto una presen-
za del 54,4% (circa 12.182.855 voti) e la Monarchia
del 45,6% (circa 10.362.709 voti). Il totale è di 10.115 voti.

FIUMINE — Sezioni 10.115 su 10.115; Repubblica 1.115.736; Monarchia 1.115.736.

LIGURIA — Sez. 1.000 su 1.000; Repubblica 1.115.736; Monarchia 1.115.736.

LOMBARDIA — Sezioni 1.115 su 1.115; Repubblica 1.115.736; Monarchia 1.115.736.

VENETIA TRIDENTINA (votazione) — Sezioni 1.115 su 1.115; Repubblica 1.115.736; Monarchia 1.115.736.

VENETO — Sezioni 1.115 su 1.115; Repubblica 1.115.736; Monarchia 1.115.736.

EMILIA — Sez. 1.115 su 1.115; Repubblica 1.115.736; Monarchia 1.115.736.

TOSCANA — Sez. 1.115 su 1.115; Repubblica 1.115.736; Monarchia 1.115.736.

La grande giornata a Roma

I risultati ufficiali del referendum comunicati da Romita - Un colloquio di De Gasperi col Re - Riunioni di ministri e capi di partito al Vittoriano e a palazzo Chigi - La proclamazione della Repubblica fissata per sabato a Montecitorio

La Costituzione è importante per 4 motivi:

- È la legge fondamentale dello Stato.
- Stabilisce i caratteri essenziali dell'organizzazione politica dello Stato.
- Contiene un catalogo di valori che sono alla base del Patto Costituzionale e alla radice della convivenza civile.
- È la fonte primaria della scala giuridica delle fonti del diritto.

Grazie a questi criteri possiamo riconoscere il "modello" del nostro Stato. Nel promulgare la nostra Costituzione fu però anche necessario introdurre delle norme che sancissero il principio della centralità della persona rispetto al potere politico. Allo Stato, fu assegnato il compito di eliminare i fattori di discriminazione sociale. Inoltre, la Costituzione è:

- Votata
- Lunga
- Rigida

Come si giunge all'affermazione della repubblica?

La Repubblica nasce per effetto di una rivoluzione più aristocratica che popolare. Alla monarchia degli inizi – la **monarchia latina** – aveva fatto seguito una monarchia diversa: secondo la tradizione gli ultimi tre re furono di stirpe etrusca, ma quel che più conta è il notevole **rafforzamento**, nel corso del VI secolo, del potere del monarca a discapito dei patres, di quei notabili che, sempre secondo la tradizione, nominavano il re (latino) e lo affiancavano nell'esercizio del governo della Città. I monarchi etruschi **rupero** questo equilibrio e cercarono piuttosto il favore del popolo. Di qui la reazione degli **aristocratici** – i notabili con le loro famiglie – che **fondarono la Repubblica**.

Questa fu, in certo senso, un'**evoluzione** della monarchia delle origini: la linea costituentente fu comunque e sempre quella di contenere, limitare, sorvegliare i titolari del potere supremo. Una linea perseguita con **rigore e congruenza**: non più un re vitalizio, ma **due consoli**, che ne ereditarono il potere o imperium, eletti dal popolo, annuali, soggetti a giudizio di responsabilità a carica cessata, con diritto di veto reciproco. Come se non bastasse, in progresso di tempo si fissò il principio che nessuno si sarebbe potuto presentare quale candidato al consolato se non a distanza di almeno un decennio.





IL SIMBOLO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

L'emblema della Repubblica Italiana è il simbolo iconico identificativo dello Stato italiano. Adottato ufficialmente il **5 maggio 1948** con il decreto legislativo n. 535[1], è uno dei simboli patri italiani. L'emblema, a forma di **corona romana**, consiste in una **stella d'Italia** (simbolo risalente alla mitologia greco-romana) posta al centro di una **ruota** (simbolo di progresso e lavoro) tra un ramo di **ulivo** (simbolo di pace) e un ramo di **quercia** (simbolo di forza) legati da un nastro recante la scritta "Repubblica Italiana" in carattere lapidario romano.

LA BANDIERA ITALIANA

La bandiera italiana è nata nel 1794, quando due studenti di Bologna, Giovanni Battista De Rolandis e Luigi Zamboni, tentarono una sollevazione contro il potere assolutista che governava la città da quasi 200 anni. I due presero come distintivo la coccarda della rivoluzione parigina, ma, per non imitare la Francia, cambiarono l'azzurro col verde. Il significato allegorico è rimasto comunque lo stesso: un Tricolore come traguardo di un popolo che mirava ad avere Giustizia, Uguaglianza, Fratellanza. Tre obiettivi senza i quali non ci può essere Dignità, Democrazia, Prosperità.

Il nostro Tricolore riassume i naturali "Diritti dell'Uomo", le aspirazioni di tutte le genti, la volontà di chi crede nella propria nazione volta al progresso, con leggi adeguate, senza divisioni, stessi doveri e medesimi privilegi. Un paese dove non ci siano discriminazioni, ma ognuno fa' del proprio lavoro una cosciente responsabilità. Dove la morale e l'etica siano guida costante per un'esistenza felice e serena.



The background of the slide is the Italian flag, which is a vertical tricolor of green, white, and red. The flag is shown waving, with the green section on the left, white in the middle, and red on the right. A small orange rectangular bar is visible in the top left corner.

COM'E' COSTRUITA LA COSTITUZIONE

La Costituzione Italiana conta 139 articoli e 18 disposizioni transitorie.

Le sue norme sono distinte in tre gruppi:

- il primo riguarda i principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
- il secondo stabilisce i diritti ed i doveri dei cittadini (Parte I);
- il terzo determina l'ordinamento della Repubblica, regolando i suoi organi principali e le loro funzioni (Parte II).

Il sistema costituzionale adottato è quello di tipo rigido e la trasformazione delle sue norme può essere disposta solo con legge costituzionale, emanata con particolare procedura parlamentare.

Ogni legge normale che deroghi ai suoi principi può essere impugnata per incostituzionalità dinanzi alla Corte Costituzionale.

ART. 7

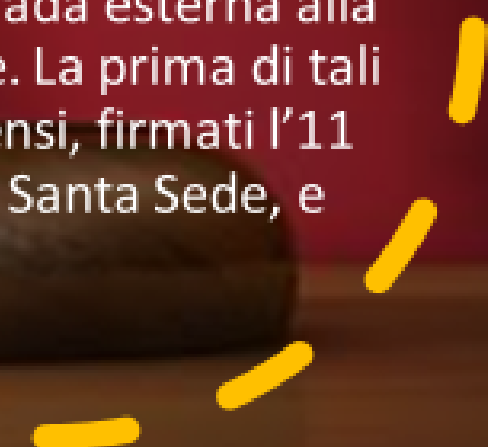
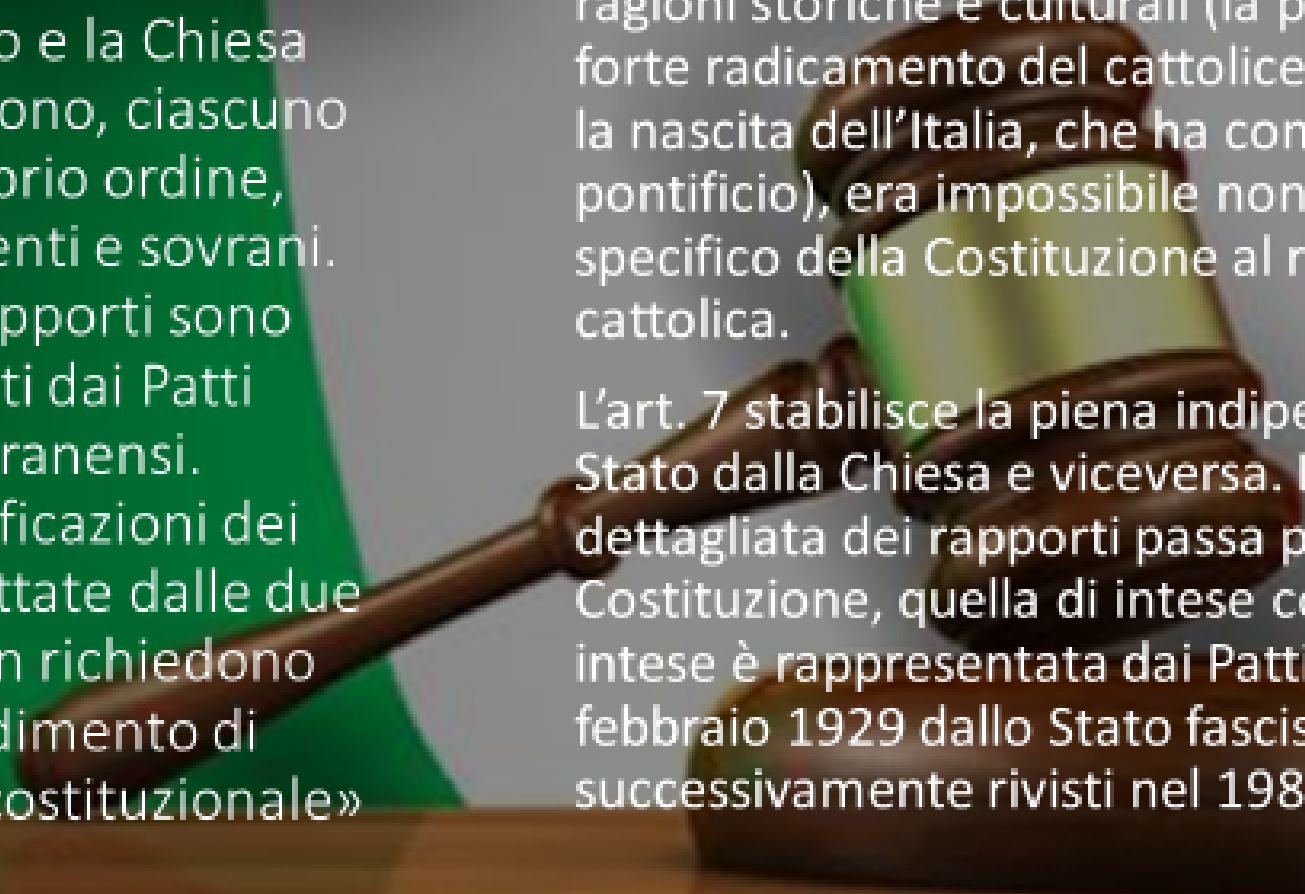
«Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.

Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale»

Che cosa significa? Lo Stato italiano è laico, ossia non professa una particolare religione né privilegia una religione rispetto alle altre. In realtà per decenni, fino al 1984, il cattolicesimo è rimasto la religione di Stato. Per ragioni storiche e culturali (la presenza del papa a Roma; il forte radicamento del cattolicesimo presso la popolazione; la nascita dell'Italia, che ha comportato la fine dello Stato pontificio), era impossibile non dedicare un passaggio specifico della Costituzione al rapporto tra Stato e Chiesa cattolica.

L'art. 7 stabilisce la piena indipendenza e sovranità dello Stato dalla Chiesa e viceversa. La regolamentazione dettagliata dei rapporti passa per una strada esterna alla Costituzione, quella di intese concordate. La prima di tali intese è rappresentata dai Patti Lateranensi, firmati l'11 febbraio 1929 dallo Stato fascista e dalla Santa Sede, e successivamente rivisti nel 1984.



MA PERCHE'?...

La presenza del cattolicesimo nella società italiana è molto radicata. Spesso esponenti della Chiesa cattolica si pronunciano sui fatti di cronaca o sulle scelte politiche. Alcune forze politiche, in passato e ancora oggi, fanno della Chiesa un loro punto di riferimento. È spontaneo il quesito se tutto ciò rappresenti o no una forma di ingerenza della Chiesa cattolica, che contravviene all'art. 7. Si tratta di una domanda alla quale è molto difficile rispondere in modo definitivo: proprio per la libertà di culto presente in Italia, è legittimo richiamarsi ai valori espressi da una fede religiosa; tuttavia, nello stesso tempo, coloro che appartengono alle alte gerarchie della Chiesa cattolica sono membri non solo di un ente con finalità spirituali ma anche di un vero e proprio Stato, per quanto di dimensioni minuscole (il Vaticano). Per queste ragioni alcuni commentatori considerano le prese di posizione delle gerarchie cattoliche in merito a questioni inerenti la vita politica italiana come "interferenze non giuridicamente perseguibili"; altri, invece, "questioni di diritto internazionale" da risolvere per via diplomatica.



ART. 8

«Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.»

Che cosa significa? Insieme all'art. 7, questo articolo regola la professione della religione in Italia; mentre tuttavia l'art. 7 si riferisce al solo cattolicesimo, data la sua rilevanza nella storia e nella società italiana, l'art. 8 si riferisce a tutte le altre confessioni ed esprime il principio del pluralismo religioso. In realtà, fino a quando nel 1984 il cattolicesimo non ha cessato di essere religione di Stato, questo principio era negato nei fatti.

Occorre prestare attenzione alla formulazione adottata dall'articolo: le religioni sono egualmente libere, a patto di rispettare la legge italiana, ma sono necessarie intese per regolare i loro rapporti con lo Stato. Lo Stato non riconosce quindi religioni "personali" o di gruppi che non dialogano con lo Stato. Sul contenuto dell'art. 8 si è espressa però la Corte costituzionale nel 1993: non è legittimo discriminare una religione, perché tutte le religioni rappresentano i bisogni religiosi di chi le pratica.



MA PERCHE'?...

Sulla base di questo articolo tutte le confessioni religiose possono essere professate in Italia. L'unico limite è rappresentato dal rispetto della legge italiana: quindi, per ipotesi, gli Aztechi, un'antica popolazione dell'America centrale, non potrebbero celebrare i loro riti religiosi perché essi implicano i sacrifici umani. Tuttavia, anche all'interno di questo vincolo, l'ordinamento italiano non ha ancora eliminato le disparità, perché distingue gerarchicamente fra la Chiesa cattolica, le confessioni dotate di intesa (Tavola valdese, Unione comunità ebraiche...), le confessioni riconosciute dalla legislazione sui culti ammessi (lo Stato riconosce circa 100 culti quali, per esempio, la Comunità greco-orientale ortodossa, la Comunità di fedeli di rito armeno gregoriano, la Chiesa evangelica luterana...) e quelle prive di riconoscimento (Chiese di Cristo, Chiesa cristiana millenarista, Chiesa cattolica apostolica...).

Ma è legittimo non riconoscere alcuni culti? In una società multietnica e multiculturale, come è oggi la nostra, il problema è molto più ampio di quanto non fosse al momento del varo della Costituzione, quando in Italia erano praticati pochissimi culti religiosi al di fuori del cattolicesimo.

«La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.»

Che cosa significa? Scienza, tecnica, paesaggio, reperti storici e opere d'arte sono indicati da questo articolo come beni da tutelare. Tuttavia, benché siano tutti manifestazione della cultura, questo articolo li affronta da due prospettive differenti.

Promuovere la scienza e la tecnica significa concedere la libertà di ricerca e di divulgazione; questa parte dell'articolo esprime allora l'esigenza di difendere sia ciò che costituisce una conquista della creatività umana, sia la libertà di parola. Tutelare il paesaggio e il patrimonio storico significa invece riconoscere e difendere la particolare ricchezza artistica e ambientale italiana.

ART. 9



MA PERCHE'?

Gli scempi ambientali che hanno caratterizzato l'edilizia italiana per decenni, l'incuria mostrata verso i reperti artistici e le opere dei musei sono un chiaro esempio di come una parte di questo articolo sia stata disattesa, mentre hanno preso il sopravvento gli interessi economici e il disinteresse verso i beni culturali e ambientali.

Questa tendenza si è invertita man mano che sono sorti una maggiore sensibilità verso l'ambiente e un interesse per l'arte non solo come bene in sé, ma anche come elemento fondamentale per il turismo. È iniziato allora l'abbattimento dei cosiddetti ecomostri, ossia costruzioni – spesso abusive – che deturpano il paesaggio, e la valorizzazione delle ricchezze artistiche italiane.

Quando si parla di paesaggio, però, non si intende solo un particolare ambiente caratterizzato da un eccezionale grado di bellezza, ma l'ambiente in cui l'uomo vive e lavora. La protezione dell'ambiente non deve perseguire finalità astratte ma deve esprimere, secondo una sentenza della Corte costituzionale, "l'esigenza di un habitat naturale nel quale l'uomo vive e agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini".

ART. 10



«L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici.»

CHE COSA SIGNIFICA?

Questo lungo articolo stabilisce innanzitutto il rapporto tra l'ordinamento giuridico italiano e il diritto internazionale. Le norme generali del diritto internazionale, che regolano i rapporti degli Stati tra loro, entrano a far parte dell'ordinamento italiano.

I successivi passaggi si concentrano invece sulla condizione dello straniero in Italia, in una situazione sia di normalità sia di eccezionalità: nel primo caso si intende la situazione di uno straniero che si trova in Italia per lavoro, turismo, scelta di vita ecc.; nel secondo, invece, la drammatica situazione di chi si trova in Italia per sfuggire alla mancanza di libertà del suo Paese di origine, o di chi si rifugia in Italia perché nel suo Paese è accusato di reati politici (come accade a chi in Paesi non democratici ha criticato il Governo, promosso manifestazioni, scoperto scandali politici...) o non può esercitare le libertà democratiche. In questo caso la Costituzione accorda allo straniero, a certe condizioni di legge, il diritto di asilo, ossia di una "sicura" ospitalità.



MA PERCHE'?

Il diritto d'asilo rappresenta un tratto importante delle democrazie: tramite esso si afferma che una serie di valori sono così alti e importanti da permettere, a chi non può esercitarli, di rifugiarsi in Italia. Quando però si tratta di capire chi è minacciato nel suo Paese e chi ha diritto all'asilo politico, la questione diventa molto più complessa. Nel mondo esistono infatti molti Paesi nei quali le libertà democratiche caratteristiche dell'Occidente non vengono rispettate. Spesso la fuga da questi Paesi non avviene però per ragioni di democrazia ma è dettata da bisogni materiali, dalla povertà e dal sogno di una vita migliore. Proprio perché queste due dimensioni si sovrappongono, spesso lo Stato è restio a concedere il diritto d'asilo.

A proposito della nozione di "straniero", è importante una precisazione. Quando la Costituzione è stata varata non esisteva ancora l'Unione Europea. Per questo l'ordinamento italiano attuale prevede due categorie di cittadini stranieri: quelli provenienti da un Paese dell'Unione Europea (la cui tutela è simile a quella dei cittadini italiani) e quelli provenienti da un Paese extra-europeo (per i quali sono previste restrizioni circa l'ingresso e la permanenza nel territorio della Repubblica).



ART. 11

«L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.»

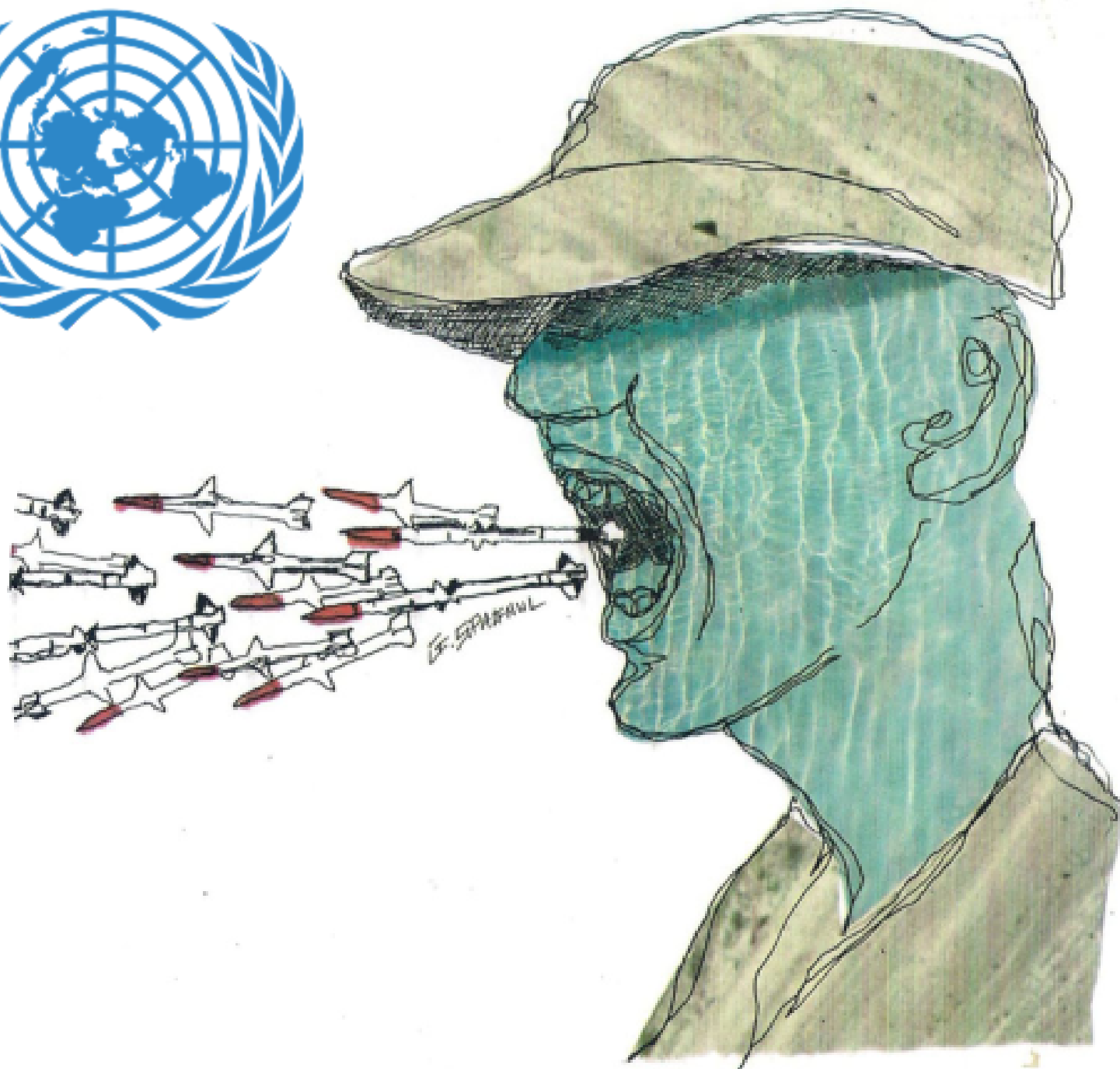
Che cosa significa? Con questo articolo l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa, non di difesa: se attaccata, l'Italia può rispondere con le armi. Al rifiuto della guerra si associa la disponibilità a limitare la propria sovranità, cioè il proprio autogoverno, a favore di organizzazioni che promuovano la pace, come l'Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.). La pace è quindi posta come un bene supremo, che motiva l'adesione a organizzazioni internazionali e le conseguenti limitazioni di sovranità dell'Italia.

In un secondo tempo, l'interpretazione di questo articolo è stata estesa per conferire una base costituzionale alla partecipazione italiana al processo di costruzione europea: l'adesione dell'Italia alla Comunità Economica Europea e, successivamente, all'Unione Europea.

MA PERCHE'?



Da anni l'Italia partecipa a missioni di pace internazionale, decise dall'O.N.U., mediante il proprio esercito, che è coinvolto anche in azioni di guerra. È legittimo chiedersi se tale partecipazione sia lecita, dato che l'Italia ripudia la guerra. L'invio di soldati sotto le bandiere dell'O.N.U., che implica l'uso della forza armata con modalità belliche, ha suscitato un forte dibattito: secondo una corrente di pensiero, questi interventi sono privi della necessaria legittimità costituzionale; altri studiosi, invece, ritengono ammissibile la partecipazione italiana sulla base di una consuetudine di diritto internazionale che impone la tutela dei diritti umani. Detto in altri termini, partecipare a missioni che contemplano l'uso delle armi sarebbe in questo caso uno strumento per affermare la pace e i diritti umani; di fatto, non si tratta di partecipare a una guerra per ampliare il territorio italiano, ma di inviare i propri soldati in missioni internazionali allo scopo di difendere valori ritenuti universali.



ART. 12

«La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.»

Che cosa significa? Questo articolo codifica costituzionalmente la foggia della bandiera della Repubblica italiana che, in realtà, era già stata stabilita nel 1946, con un decreto legislativo presidenziale. Nel corso della discussione fu sollevata una sola questione, che riguardava l'eventuale possibilità di apporre uno stemma nella banda centrale bianca della bandiera; così accadeva ad esempio per il precedente "tricolore", approvato nel 1925 in epoca fascista, che aveva al centro lo stemma della casa regnante. L'Assemblea costituente, però, decise per il "tricolore puro e schietto".

Le origini del "tricolore" risalgono alla Repubblica cispadana: fu nel 1797 che il Parlamento decise, come colori della bandiera, il verde, il bianco e il rosso. Il "tricolore", con al centro lo "scudo di Savoia", ricomparve durante la Prima guerra d'indipendenza (1848-49); nel 1861, proclamato il Regno d'Italia, la bandiera prescelta fu proprio il "tricolore" di tale guerra.

MA PERCHE'?

La bandiera è il simbolo della Repubblica italiana e per questa ragione il suo uso e la sua cura sono tutelati e protetti dalla legge. In particolare è previsto il reato di vilipendio alla bandiera, che sanziona tutti gli atti finalizzati alla distruzione o al danneggiamento della bandiera: è vietato, ad esempio, bruciare la bandiera durante una manifestazione. Alla base di questo divieto vi è il dovere di rispettare i simboli dello Stato. In altri Paesi invece prevale il diritto a esprimere la propria opinione: è considerato legittimo danneggiare o distruggere la bandiera per manifestare il proprio dissenso verso la politica del Governo. Ci si può quindi chiedere se, in questo modo, in Italia non venga limitata la libertà di espressione; va tuttavia notato che è legittimo criticare le scelte del Governo apertamente: solo questo specifico modo viene considerato illegale.